

Incontro Regione Lazio Certificati di malattia
Mercoledì 30 Giugno 2010

Le OO.SS della Medicina Generale del Lazio assicurano la propria disponibilità a discutere con la Regione le modalità di trasmissione telematica dei certificati medici.

A tale scopo individuano la seguente piattaforma necessaria per l'adempimento dei compiti previsti.

Strumenti: dotazione informatica, software gestionale di studio (cartella clinica) con relativa assistenza e manutenzione, connessione Internet.

Individuazione delle risorse necessarie per gli adempimenti al Decreto 26 02 2010, tra i quali i costi emergenti (es. stampa cartacea), compresi gli sms.

Per quanto riguarda la modalità si ritiene che l'iter che deve seguire nel suo svolgimento tale novità debba prevedere dapprima la risoluzione di diverse criticità quali:

- L'inasprimento delle sanzioni, non tanto nel caso del falso certificato che ovviamente è giustamente e sottoposto alla Legge come reato, quanto per il mancato invio telematico laddove peraltro non sono stati predisposti gli strumenti come da contratto, (vedasi ACN), in tali condizioni il licenziamento o la perdita della convenzione si pongono come provvedimenti eccessivi e penalizzanti tanto più se si considera come non siano motivati da cause professionali ma solo meramente burocratiche. Per tali motivi si richiede alla Regione di intervenire nelle Sedi Istituzionali per correggere tale anomalia o sostenere i Medici con opportune garanzie.
- I Medici sostituiti devono avere credenziali di accesso proprie ma a tutt'oggi non si hanno informative o disposizioni ministeriali in merito, pertanto in considerazione dell'avvicinarsi del periodo delle ferie estive sarebbe opportuno che la Regione Lazio chiedesse il necessario rinvio del provvedimento prevedendo l'ammissibilità del cartaceo per tutto il periodo necessario.
- Mancano direttive chiare sui comportamenti da tenere in caso di visite domiciliari, effettuate sia dai Medici di famiglia che dalla Continuità Assistenziale.
- La fruizione dei servizi tramite il sistema software gestionale del medico integrato a cura del fornitore o tramite web (SAC MEF) comporta per il medico una spesa accessoria sia per il gestionale che per la connessione che dovrebbe essere invece a carico delle Regioni, mentre a oggi non si ha notizia degli altri canali (quali i call center) da mettere a disposizione dei medici non informatizzati e sui quali peraltro grava l'aspetto di violazione del segreto professionale sul quale non siamo stati assicurati.
- Nonostante la piena vigenza di Legge non è stata data un'adeguata informazione nei confronti dei Medici circa gli obblighi previsti dai decreti ministeriali. In particolare si segnala che allo stato attuale il personale dipendente ed ospedaliero non ha ottenuto

sufficienti informazioni sull'obbligo di trasmissione del certificato, né tantomeno gli strumenti, come ampiamente documentato dalla esperienza quotidiana.

- A tal proposito è importante sottolineare come la normativa, riportata in fine documento, evidenzia l'obbligo in ugual misura per i medici dipendenti e convenzionati e che è auspicabile che tutti gli attori del Sistema partano contemporaneamente per l'invio, onde evitare che tale invio si ripercuota esclusivamente sui Medici di MG.
- Inopportuno pare assumere sia che il Medico diventi de facto un terminalista dello Stato sia un ufficiale d'anagrafe nel momento in cui è tenuto a scrivere residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia del lavoratore, esponendolo peraltro a contenziosi.

Si faciliti inoltre la funzione semplificando il riconoscimento del Medico al sistema, infatti si rischia di soccombere di fronte alle miriadi di credenziali necessarie e diverse per l'accesso ai vari sistemi, INPS, INAIL, Prefettura, Posta certificata, Sistema di accesso POS Lazio, Sistema TS e quant'altro.

- Il sistema di ricezione è peraltro farraginoso e complicato negli step rallentando di molto l'attività di studio come testimoniano allo stato attuale i Collegi lombardi.
- Il beneficio apparente consiste nel fatto che il lavoratore non è più tenuto a spedire la raccomandata, a fronte di due euro risparmiati, riteniamo che il prezzo pagato dal lavoratore e dal Medico sia troppo alto.
- Molti comuni della provincia di Rieti e Frosinone e alcuni in provincia di Viterbo, non sono raggiunti dalla ADSL.
- Il formato e il tipo di stampa cartacea è del tutto inadeguato per spreco di carta e toner.
- È pertanto evidente come, in assenza di un Accordo regionale sul sistema informativo, condiviso tra Regione e OO.SS. anche ai sensi dell'articolo 13 bis dell'ACN 29/07/2009, e sugli strumenti, i dettami previsti dal Decreto Ministeriale del 26/02/10 difficilmente potranno essere attuati dai Medici.

In conclusione, la Circolare Ministeriale del 19/3/2010 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha stabilito una moratoria per i tre mesi successivi alla pubblicazione del decreto in cui è ammesso il cosiddetto "doppio binario" e cioè la possibilità, in assenza di operatività del sistema informativo, del rilascio del certificato cartaceo, più uno di "collaudo" dell'operatività. Siamo però convinti che visto che tre mesi sono passati senza che i medici abbiano potuto sperimentare le difficoltà, anche tale periodo di collaudo non basterà per superare le molte difficoltà incidenti, anche perché va considerato che in assenza di sperimentazione si ignorano, ma si paventano con preoccupazione per gli eventuali riflessi sull'assistenza ai cittadini, i carichi burocratici e di lavoro connessi agli adempimenti di Legge.

Anche per tale motivo è necessario chiedere una proroga con modulazione flessibile e più lunga nell'applicazione delle norme, nonché l'introduzione dell'autoattestazione da parte del cittadino per i primi tre giorni di malattia.

Necessita inoltre di un chiarimento la confliggenza delle attuali norme, che affidano la potestà certificativa a due soli soggetti, medici dipendenti e convenzionati, con la circolare INPS N° 99 del 1996 che la affidava a chiunque, Medico, rivestisse in un dato momento la qualità di Medico curante nei confronti di un paziente, e con lo stesso Codice deontologico che riconosce tale potestà a tutti i Medici. Tra l'altro ciò potrebbe rappresentare un discrimen per i cittadini che volessero o dovessero rivolgersi alla Sanità privata con doppio documento per il cittadino lavoratore.

Le OO.SS. della Medicina Generale invitano pertanto la Regione Lazio a rappresentare nelle opportune Sedi Istituzionali Nazionali tali problematiche, in particolar modo la richiesta di proroga, la facoltà, non l'obbligo di immettere il codice ICD9, la possibilità di eliminare la stampa cartacea e l'impegno a introdurre l'autoattestazione del cittadino, esplicitando sin da ora che è necessario coinvolgere gli Ordini dei Medici della Regione Lazio e istituire un tavolo tecnico tra OO.SS., SOGEI, Regione, INPS per predisporre un dispositivo facilitatore e mettere in evidenza le criticità, anche deontologiche, che man mano si dovessero evidenziare.

ROMA 30 Giugno 2010

FIMMG Lazio

SMI

SNAMI

INTESA

Alcuni passaggi normativi per i medici dipendenti.

Legge Brunetta Art. 55-septies (Controlli sulle assenze).

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici

nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5 bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.

4. L' inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile da contratti o accordi collettivi.

La Circolare 1 19 03 2010 identifica i soggetti tenuti alla trasmissione telematica nei Medici dipendenti del SSN e nei medici convenzionati SSN,

Il contratto dei medici dipendenti riporta:

Art. 6 Obblighi del dirigente

Comma 3 Punto l) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l'assenza per malattia

Art. 8 Codice disciplinare

Comma 6 La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 3 mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall'art. 55 sexies, comma 3 e dall'art. 55 septies, comma 6 del d.lgs. 165/2001.

Articolo 8

Comma 8 j) inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia;

Comma 11. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:

1. con preavviso, per

i) le ipotesi considerate dall'art. 55 quater, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 165/2001 e 55, septies, comma 4;